Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 670.

Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, per miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, per la unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per l'accertamento dei contributi in agricoltura;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per la riscossione e il versamento dei contributi in agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, per la istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica agli operai ed impiegati con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946 n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 631, per la determinazione delle aliquote dei contributi agricoli unificati per l'anno 1947;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella *B*, allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari, è sostituita con effetto dal 1° gennaio 1947 da quella stabilita nella tabella *B* allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica della tabella predetta.

Art. 2.

Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono annualmente corrisposti:

a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili, in quattro rate trimestrali uguali;

b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente a ciascuno delle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali o degli eccezionali e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli as-

segni familiari liquidati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite a ciascuna delle sottocategorie predette a norma della tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 3.

La quota di contributo di L. 27,50 per ogni giornata di lavoro risultante per il 1947 nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, è la differenza fra la misura del contributo previsto dalla tabella *B* allegata al presente decreto e quella stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 631, per le aliquote 1947 dei contributi agricoli unificati, è corrisposta dai datori di lavoro con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, e con l'osservanza dei termini, di cui all'articolo successivo.

Art. 4.

Il versamento della quota di contributo di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947.

Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine predetto, la riscossione è effettuata per l'intera somma dovuta con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334.

Nei confronti dei datori di lavoro che pur avendo regolarmente versato la prima rata si rendano inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui al comma precedente è effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.

Art. 5.

Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97 % alla Cassa unica per gli assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e per il 3 % al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

Art. 6.

In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono chiamati a far parte della Commissione stessa e delle relative sezioni il direttore generale del Lavoro e il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 99. — FRASCA

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro loro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili . .	1 —	12 —	1,45	12,55	0,80	8,20
Impiegati.	9 —	36 —	7 —	29 —	4 —	24 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURE
Avventizi o giornalieri di campagna compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili	L. 29 per giornata di lavoro
Impiegati	27 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 luglio 1947, n. 671.
Tariffe postali nell'interno della Repubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, n. 146;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lira intera.

Analogo arrotondamento è operato per le frazioni di lira risultanti da riduzioni di tariffa per i pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici e librarie.

Art. 4.

Il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, n. 146, sono abrogati.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 132. — FRASCA

Tabella N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. Lettere:		
per ogni 15 grammi o frazione	L.	10 —
2. Biglietti postali:		
La tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.		
3. Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici	»	8 —
b) con risposta pagata	»	16 —
4. Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	12 —
per ogni 50 grammi, o frazione, successivi	»	3 —
5. Cartoline illustrate:		
con la sola firma del mittente e data	»	3 —
con non più di 5 parole di convenevoli	»	5 —
6. Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	5 —
7. Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	8 —
8. Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	4 —
9. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	4 —
10. Cedole di commissioni librarie	»	4 —
11. Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:		
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	»	0,15
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,10
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	»	0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,30
3° gruppo: giornali, riviste rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	»	1 —
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,60
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	»	1,50
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	1 —
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.		
12. Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:		
per ogni 50 grammi o frazioni in più	»	3 —
13. Stampe propagandistiche non periodiche, spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 pieghi per ogni spedizione, perfettamente uguali fra loro:		
tariffe metà delle stampe non periodiche.		
14. Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
per ogni chilogrammo o frazione	»	1 —
15. Campioni di merci:		
per i primi 100 grammi	»	6 —
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	3 —
16. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:		
per ogni 100 grammi o frazione	»	4 —
17. Pacchetti postali:		
per i primi 200 grammi	»	15 —
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	5 —
18. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione	»	6 —
19. Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine af-		

francatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso:
25 % col minimo di L. 25 con arrotondamento per eccesso a lira intera.

20. Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . L. 50 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . . » 40 —
b) per gli altri periodici . . . . » 20 —

21. Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 40 —

22. Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . » 20 —

23. Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 3 —
lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30 grammi: sopratassa . . . . » 5 —

24. Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso
se pagato dal mittente . . . . » 5 —
se pagato dal destinatario . . . . . . » 6 —

25. Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, L. 150 col minimo di L. 50 con arrotondamento per eccesso a lira intera.

26. Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
15 % col minimo di L. 100 mensili con arrotondamento per eccesso a lira intera.

27. Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . . » 70 —
per le caselle chiuse piccole . . . . » 90 —
per le caselle chiuse medie . . . . » 140 —
per le caselle chiuse grandi . . . . » 170 —

28. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette o sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . » 300 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . » 1000 —

29. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . » 700 —

30. Diritto per recapito a domicilio dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 9 —
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . » 12 —

31. Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 20 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) . » 10 —
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . . » 7 —
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . . » 2 —

32. Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenza stampe, ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . » 6 —

33. Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 300 lire . . . . » 10 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . » 5 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 300 lire . . . . . L. 7 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . » 4 —

34. Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . . . » 8 —

35. Espresso - Diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . » 25 —
per ogni pacco . . . . » 40 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 8 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . . » 35 —
da oltre 1 fino a 3 chilogrammi . . . . » 70 —
da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . . » 105 —
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi . . . » 175 —
da oltre 10 fino a 15 chilogrammi . . . » 225 —
da oltre 15 fino a 20 chilogrammi . . . » 260 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe con arrotondamento per eccesso a lira intera.

37. Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . . » 110 —
da oltre 1 fino a 3 chilogrammi . . . » 180 —
da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . » 250 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . . » 128 —
da oltre 1 a 3 chilogrammi . . . . » 215 —
da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . » 308 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . . . . . » 15 —
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi . . . » 25 —
per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe con arrotondamento per eccesso a lira intera.

39. Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . » 40 —
ingombranti . . . . » 60 —

40. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) . . . . . . » 6 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . » 8 —
Sono esenti dalla tassa di custodia i pacchi per militari purchè indirizzati presso il comando o corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

41. Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle Agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . » 8 —
b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 8 —
c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo » 12 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . » 25 —

per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . L. 35 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . » 50 —

42. Vaglia ordinari: tassa di emissione oltre il prezzo del modulo in L. 2:
fino all'importo di L. 300 . . . . . » 10 —
oltre L. 300 fino a L. 500 . . . . . » 14 —
per somme superiori a L. 500 fino a L. 1.000, L. 2 in più per ogni 100 lire o frazione;
per somme superiori a L. 1.000 fino a L. 5.000, L. 2 in più per ogni 500 lire o frazione;
per somme superiori a L. 5.000 L. 2 in più per ogni 1.000 lire o frazione.

43. Vaglia fino a L. 300 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre forze armate:
tassa di emissione . . . . . » 5 —

44. Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . » 5 —

45. Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . » 6 —

46. Vaglia scaduti: tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 100 . . . . » 5 —
oltre L. 100 . . . . » 10 —
b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . 18 —
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. Riscossione di crediti - Diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 1.000 . . . . » 10 —
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000 . . . . » 16 —
oltre L. 2.000 fino a L. 5.000 . . . . » 40 —
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . » 60 —
oltre L. 10.000 fino a L. 20.000 . . . . » 80 —
oltre L. 20.000 fino a L. 30.000 . . . . » 100 —
oltre L. 30.000 . . . . » 120 —
Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:
fino a L. 2.000 . . . . » 25 —
oltre L. 2.000 fino a L. 20.000 . . . . » 50 —
oltre L. 20.000 . . . . » 80 —

48. Conti correnti postali:
a) versamenti:
fino a L. 5.000 . . . . » 3 —
e successivamente L. 3 per ogni 5.000 lire o frazione, fino al massimo di L. 80 di tassa;
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):
fino a L. 1.000 . . . . » 3 —
e successivamente L. 1 per ogni 1.000 lire o frazione, fino al massimo di L. 100 di tassa;
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 6 —
d) copia del conto richiesto dal correntista:
per ogni facciata del mod. Ch. *4-bis* (da addebitare sul conto del richiedente) . . . » 20 —
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . 10 —
Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle Navi.
Sono parimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 1000.
Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente, e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod. ch. 64 ed annullati.
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 15 —
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . » 60 —
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. *8-ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e modello Ch. *8-quater* (da rilasciarsi all'atto della accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . » 3 —
i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciato dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):
per ogni attestazione . . . . » 3 —
l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato . . . . » 1 —
con un minimo di L. 5.

49. Duplicazione di libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 40 —

50. Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 16 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 16 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo di L. 100 o 500 » 12 —
per ogni buono dell'importo di L. 1.000 . » 36 —
per ogni buono dell'importo di L. 5.000 . » 60 —
per ogni buono dell'importo di L. 10.000 ovvero L. 20.000 . . . . » 80 —
per ogni buono dell'importo di L. 50.000 ovvero L. 100.000 . . . . » 100 —

52. Avviso di ricevimento . . . . . . » 10 —
53. Avviso di pagamento . . . . . . » 10 —
54. Tessera di riconoscimento . . . . . » 70 —
55. Tassa di reclamo . . . . » 10 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 20 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode .

56. Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio e ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc. oltre la spesa d'invito per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . . » 10 —

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

Tabella N. 2

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO
LIMITI MASSIMI DI PESO

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . Kg. 2
2. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3. Pacchetti postali . . . . » 1
4. Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . » 0,500

5. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . Kg. 0,500
6. Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica o di istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai Comuni della Sicilia, della Sardegna e delle Provincie Meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . . » 1
7. Cartoline per corrispondenza . . . . . . gr. 5
8. Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9. Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
   vuoti . . . . » 500
   con la corrispondenza . . . . Kg. 2
11. Pacchi:
   a) pacchi postali comuni . . . . . . » 20
   b) pacchi urgenti . . . . » 5
   c) pacchi espressi . . . . » 10
   d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza, con cm. 10 di diametro.
2. Biglietti postali aperti cm. 20×14,5.
3. Cartoline con corrispondenza, di Stato, e dell'Industria privata cm. 15×10,5.
4. Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta centimetri 15×10,5.

   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. Campioni, pacchetti postali cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro.
6. Pacchi:

   a) non ingombranti, una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;

   b) ingombranti, se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: cm. 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali, quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie, non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a centimetri 13×9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione;

b) il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. Assicurazione ordinaria e convenzionale:
   a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
      per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
      per i pacchi . . . . » 10.000
   b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
      per corrispondenze e pacchi . . . . » 10.000
   c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
      per corrispondenze e pacchi 1.000
2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
   a) campioni. . . . . » 200
   b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche, spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente per quelli chiusi in assicurazione) e pacchi:
      nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . » 20.000
      nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 10.000
      nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . . » 1.000
3. Vaglia:

   Limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

   Limite massimo di L. 20.000 ridotto a L. 10.000 nei rapporti con le ricevitorie di 3ª classe.

   Il limite per cui gli agenti rurali possono servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 1000.
4. Riscossione di crediti, limite massimo L. 50.000 ridotto a L. 10.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.
5. Conti correnti postali.

   Limiti massimi:

   a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le casse provinciali delle Poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

   b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

   c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;

   d) L. 10.000 per le ricevitorie di 3ª classe.

   Le Agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuati in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da enti espressamente autorizzati sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento . . . . L. 10

b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le Agenzie ad esse assimilate, per le quali, il limite è di L. 10.000 senza tener conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

Tabella N. 3.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. Corrispondenze: Indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . . L. 200

b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate . . . . » 100

c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . » 70

d) per ogni piego spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche . . . . » 70

e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . » 20

f) per i pieghi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera b) è ridotta in proporzione della tariffa con arrotondamento a lira intera per eccesso.

2. Pacchi: Indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):

fino a 3 chilogrammi . . . . . . » 150
da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . » 200
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi . . » 300
da oltre 10 fino a 15 chilogrammi . . » 450
da oltre 15 fino a 20 chilogrammi . . » 600

b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . » 70

c) per i pacchi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera a) è ridotta in proporzione alla riduzione della tariffa con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MERLIN

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 luglio 1947, n. 672.

Tariffe telegrafiche nell'interno della Repubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, n. 147;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno della Repubblica, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella *A* firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione e repertorio degli indirizzi convenuti, sono stabilite nell'allegata tabella *B* firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, n. 147.

Art. 5.

Il presente dereto avrà effetto dal 1° agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 131. — FRASCA

Tabella A

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

	Tariffe	
	per la stessa provincia	per altre provincie
1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	5 —	8 —
2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	10 —	16 —
3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa	60 —	96 —
per ogni parola aggiunta dal mittente	5 —	8 —
4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, dal mittente	120 —	192 —
per ogni parola aggiunta dal mittente	10 —	16 —
5. Telegrammi urgentissimi, per parola, con un minimo di dieci parole . .	16 —	25 —
6. Telegrammi lampo per parola, con un minimo di dieci parole	25 —	40 —

	Tariffe per la stessa provincia	Tariffe per altre provincie
7. Telegrammi-lettera-notturni, per parola, con un minimo di trenta parole	2 —	3 —
8. Telegrammi « MILIT » a testo fisso, tassa fissa per ogni telegramma . .	25 —	40 —
9. Telegrammi « OCEANO » per parola, con un minimo di dieci parole . .	16 —	16 —
10. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola, con un minimo di trenta parole e con arrotondamento per eccesso della eventuale frazione di lira sull'importo complessivo della tassa	1,50	2 —
11. Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	25 —	40 —
12. Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola per la trasmissione semaforica, con un minimo di dieci parole	4 —	4 —
13. Telegrammi meteorologici (OBS), per parola, con un minimo di dieci parole e con arrotondamento per eccesso a lira intera sull'importo complessivo della tassa	2,50	4 —
14. Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana, per parola senza minimo:		
tassa radiotelegrafica costiera . .	20 —	20 —
tassa radiotelegrafica di bordo .	16 —	16 —
quando si tratti:		
a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);		
b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e con i passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia le tasse telegrafiche suddette sono ridotte come segue:		
tassa costiera	14 —	14 —
tassa di bordo	8 —	8 —
La tassa radiotelegrafica costiera di L. 20 per parola si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.		
15. Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali)	2 —	2 —

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Tabella B

TARIFFE TELEGRAFICHE
PER I SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI

	Tariffe per la stessa provincia	Tariffe per altre provincie
1. Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti =FSP=	16 —	16 —
2. Sopratassa per telegrammi multipli =TMx=:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	32 —	32 —
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . .	16 —	16 —
3. Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso =XP=	65 —	65 —
4. Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata =PR=	20 —	20 —
5. Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta =GP=	5 —	5 —
6. Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandati =GPR=	25 —	25 —
7. Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento - avviso di pagamento . .	50 —	80 —
8. Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento - avviso urgente di pagamento	100 —	160 —
9. Sopratassa per telegrammi con risposta pagata =RP=	8 —	8 —
10. Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario =PC=	50 —	80 —
11. Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria =PCP=	16 —	16 —
12. Sopratassa per parola, con minimo di dieci parole per telegrammi collazionati =TC= di qualunque categoria e con arrotondamento per eccesso dell'eventuale frazione di lira sull'importo complessivo della tassa .	2,50	4 —
13. Sopratassa per telegrammi con indicazione =MP=	8 —	8 —
14. Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) Emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	50 —	80 —
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta.		

	Tariffe	
	per la stessa provincia	per altre provincie
b) In ogni altro caso:		
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	50 —	80 —
se invece è obbligatoria la risposta, o questa è domandata dal richedente =RP=, tassa fissa	100 —	160 —
c) Sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	16 —	16 —
d) Sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	36 —	36 —
e) Sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	48 —	48 —
15. Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	32 —	32 —
16. Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	64 —	64 —
17. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante .	16 —	16 —
18. Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma sino a 100 parole	32 —	32 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	16 —	16 —
19. Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	32 —	32 —
20. Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	16 —	16 —
21. Telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le principali Borse della Repubblica e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa; oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma	48 —	48 —
22. Sopratassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	3 —	3 —
minimo mensile	150 —	150 —
23. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno ecc.)	260 —	260 —
b) per un semestre (gennaio-giugno o luglio-dicembre)	1.200 —	1.200 —
c) per un anno solare	2.000 —	2.000 —

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*

MERLIN

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) e nomina del commissario straordinario del Comune.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

A breve distanza l'uno dall'altro sono stati condannati, dal Tribunale di Cosenza, rispettivamente, a due anni e ad undici mesi di reclusione, un assessore effettivo ed un assessore supplente dell'Amministrazione comunale di San Lucido per appropriazione indebita di generi « U.N.R.R.A. ». In seguito a ciò il sindaco e tutti gli altri assessori rassegnavano le dimissioni.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 19 settembre 1946, procedeva nuovamente alla elezione del sindaco, in persona dell'ex assessore Garritano Giovanni, e della Giunta. La nuova amministrazione non dava, però, migliore prova perchè il 28 novembre successivo l'assessore effettivo, Caputo Edoardo veniva denunciato all'Autorità giudiziaria per peculato ai danni della U.N.R.R.A.

Tali avvenimenti hanno prodotto una penosissima ripercussione nell'ambiente locale ed hanno irrimediabilmente compromesso il prestigio e la reputazione dell'attuale Amministrazione comunale.

Un senso di disagio e di sfiducia si è diffuso negli stessi amministratori che, in numero di nove, hanno rassegnato le dimissioni. Altre ne sarebbero seguite se i dirigenti provinciali di alcuni partiti non avessero impartito disposizioni ai consiglieri appartenenti alle rispettive correnti politiche di astenersi dal presentarle.

Difatti, a seguito di ciò, due consiglieri hanno ritirato le dimissioni già rassegnate, approfittando della circostanza che queste non erano state ancora accettate.

L'insufficienza e l'irregolare funzionamento dell'Amministrazione ha dato luogo inoltre all'adozione di provvedimenti illegittimi e suscettibili di annullamento, come quello della sospensione di due consiglieri e della nomina dei nuovi assessori, i cui predecessori avrebbero rassegnato le dimissioni solo verbalmente.

Lo stato di confusione conseguente a detti provvedimenti illegali, l'incapacità organica del Consiglio, ridotto sostanzialmente a meno della metà dei suoi membri, la mancanza di fiducia e di prestigio di cui è circondata detta Amministrazione per la gravità dei fatti di cui sono imputati alcuni suoi membri, rendono necessaria ed urgente la normalizzazione della situazione e il ristabilimento dell'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali del Comune, nell'interesse della civica Azienda.

A tale fine e per prevenire eventuali gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, resi possibili dal particolare stato d'animo della popolazione, si appalesa necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per poter così riconvocare al più presto il corpo elettorale e rinnovare totalmente gli organi rappresentativi del Comune.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e in cui è altresì contemplata la nomina di un commissario straordinario al Comune, ai sensi dell'art. 324 del predetto testo unico, nella persona del dott. Eraldo Limata, funzionario di prefettura.

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Lucido (Cosenza), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eraldo Limata, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SCELBA

(3248)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1947.

Modificazione della composizione del Comitato U.N.R.R.A. tessile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, che detta norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati fra il Governo e l'U.N.R.R.A.;

Visti gli accordi 8 marzo 1945 e 19 gennaio 1946, stipulati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1946, istitutivo del Comitato U.N.R.R.A. tessile;

Sentito il presidente della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di lavorazione e di distribuzione delle fibre tessili, delle pelli e dei cuoi forniti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano, è attuato da un apposito Comitato, che delibererà sulle singole questioni in base alle direttive date dal presidente della delegazione suddetta, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, operando attraverso gli uffici della delegazione medesima.

Art. 2.

Il Comitato previsto nell'articolo precedente, è composto di due rappresentanti della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., di due membri designati dal Ministro per l'industria e il commercio, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presidente del Comitato, è scelto tra i membri di cui sopra, d'intesa fra il presidente della predetta delegazione e il Ministro per l'industria e il commercio.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della delegazione.

Art. 3.

E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1946.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1947

DE GASPERI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bari, via Re David, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch con sede in Milano e nominato sequestratario l'ing. Capelli Vincenzo Maria;

Ritenuto che il predetto ing. Capelli Vincenzo Maria ha presentato le dimissioni e quindi occorre nominare sequestratario della suindicata azienda altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Marocco n. 11, il comm. Filippi Guido in sostituzione dell'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il predetto comm. Filippi Guido, è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Revoca dei decreti 19 dicembre 1945 e 11 aprile 1947, coi quali è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Kratky Maria ved. Hebenstreit, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, con il quale, ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale tedesca Kratky Maria vedova Hebenstreit (esercizio parrucchiere per signora), con sede in Trento, e nominato sindacatore il rag. Piccinini Ettore;

Visto il successivo decreto 11 aprile 1947, con il quale il predetto sindacatore è stato sostituito nel l'incarico con il rag. Beccara Carlo;

Ritenuta la necessità di revocare il provvedimento di sindacato in quanto la ditta suindicata ha cessato la sua attività in data 15 giugno 1946 ed i beni pertinenti alla medesima sono stati sottoposti a sequestro con decreto n. 3437 dal 26 giugno 1947, emanato dal Prefetto di Trento, in forza dell'art. 295 del testo della legge di guerra, approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 19 dicembre 1945, e 11 aprile 1947, con i quali è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, e sono stati nominati sindacatori prima il rag. Piccinini Ettore e poi il rag. Beccara Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 20 settembre 1946, con il quale fu ricostituita la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Ancona;

Visto la nota n. 502-05822 del 17 aprile 1947, con la quale, — in seguito alla rinuncia all'incarico da parte del sig. Badaracco Giulio, membro della predetta Commissione in rappresentanza degli industriali — la Confederazione generale dell'industria italiana ne propone la sostituzione con il sig. Bevilacqua Primo;

Decreta:

Il sig. Bevilacqua Primo, è nominato membro della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria per la provincia di Ancona in sostituzione del sig. Badaracco Giulio.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3255)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 20 settembre 1946, con il quale fu ricostituita la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Vercelli;

Considerato che in seguito al trasferimento dell'ingegnere Augusto Brizi, membro di detta Commissione in rappresentanza degli industriali, in altra sede, la Confederazione generale dell'industria italiana con nota n. 502-016119 del 24 aprile 1947 ne ha proposto la sostituzione con il dott. Nino Piraino;

Decreta:

Il dott. Nino Piraino, è nominato membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vercelli, quale rappresentante degli industriali, in sostituzione dell'ing. Augusto Brizi.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3253)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1947.

Nomina di un sindaco supplente presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

Decreta:

Il rag. Paolo Bosco, è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1947.

Nomina di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il rag. Enzo Zelocchi, è nominato sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Convalida del licenziamento di un dipendente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148, e 30 giugno 1947, n. 612;

Vista la nota n. 1-3468 del 21 marzo 1947, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali chiede la convalida del licenziamento adottato il 12 luglio 1944 dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del dipendente Olivero Orazio, addetto all'ufficio di Torino dell'Ente;

Considerato che il licenziamento fu determinato da circostanze di carattere organizzativo e finanziario, e che, peraltro, l'Olivero aveva espresso la volontà di risolvere il rapporto d'impiego per ragioni familiari;

Decreta:

E' convalidato il licenziamento, adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, il 12 luglio 1944, dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali nei confronti del dipendente Olivero Orazio, addetto all'ufficio di Torino dell'Ente.

Roma, addì 15 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3273)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1947.

Modalità relative all'importazione di carne congelata o refrigerata.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visti il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, il decreto Ministeriale 31 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5, ed il decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204;

Decreta:

Art. 1.

La seguente merce compresa nella tabella *B*, allegata al decreto Ministeriale 3 settembre 1946, ammessa all'importazione dietro presentazione alle dogane della licenza ministeriale e del benestare all'importazione, va stralciata da detta tabella ed inclusa tra quelle previste nella tabella *A*, la cui importazione da Paesi con i quali non vigono accordi interstatali è consentita direttamente dalle dogane su presentazione del benestare all'importazione:

— voce doganale ex 19 — carni bovine congelate e refrigerate.

Art. 2.

Il 35 % del quantitativo di carne congelata o refrigerata importata come dal precedente articolo 1 dovrà dagli importatori essere messa a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, il quale si riserva il diritto di prelazione al prezzo che verrà concordato dallo stesso Alto Commissariato.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

(3336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Disposizione relativa ai prezzi del lievito per panificazione

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione emana la seguente disposizione relativa ai prezzi del lievito per panificazione prodotto con melasso della campagna di produzione 1946-47:

1. — Italia settentrionale:

a) lievito compresso . . . . . . L. 115 al kg.
b) lievito secco (umidità massima 7 %) . » 460 » »

I prezzi si intendono per merce posta su veicolo stabilimento di produzione, imballo incluso, imposta generale sulla entrata esclusa.

2. — Lazio, Campania, Puglie (lievito compresso):

a) Lazio . . . . L. 117 al kg.
b) Campania . . . . » 125 » »
c) Puglie . . . . » 128 » »

I suddetti prezzi si intendono per merce posta su veicolo franco stabilimento di produzione, imballo escluso, imposta generale sull'entrata esclusa

I prezzi del lievito per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

I prezzi decorrono dal 24 luglio 1947.

(3337)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albano Laziale (provincia di Roma) di un mutuo di L. 222.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3202)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Segni (provincia di Roma) di un mutuo di L. 1.030.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3203)

Autorizzazione al comune di Pomezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomezia (provincia di Roma) di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3204)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzo (provincia di Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3205)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (provincia di Reggio Calabria) di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3206)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 297, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotteria (provincia di Reggio Calabria) di un mutuo di L. 465.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3207)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cotignola (provincia di Ravenna) di un mutuo di L. 200.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del Tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3208)

Autorizzazione al comune di Tizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tizzana (provincia di Pistoia) di un mutuo di L. 360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3209)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontedera (provincia di Pisa) di un mutuo di L. 3.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato (provincia di Palermo) di un mutuo di L. 240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3211)

Autorizzazione al comune di Marostica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marostica (provincia di Vicenza), di un mutuo di L. 2.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3261)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (provincia di Trapani), di un mutuo di L. 173.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3262)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano (provincia di Teramo), di un mutuo di L. 452.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3263)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rufina (provincia di Firenze), di un mutuo di L. 811.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3264)

Autorizzazione al comune di Bargagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1947, registro Interno n. 11, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bargagli (provincia di Genova), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3265)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Renwick S. McNiece, Console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3316)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni della Repubblica ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento dei consumi.

Nel richiamare quanto è stato disposto nell'ultima parte dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 122, 124 e 127, rispettivamente del 30 maggio, 3 e 7 giugno 1947, si avvertono i Comuni che, nel caso in cui le fatture per le forniture degli stampati e della cancelleria per il servizio del razionamento dei consumi, non ancora rimesse al Provveditorato generale dello Stato per il rimborso, non siano inviate entro la data ivi indicata, e cioè il 31 agosto 1947, la spesa pagata dai Comuni, non sarà ad essi rimborsata e resterà, definitivamente, a loro carico.

Ugualmente non saranno ammesse a pagamento diretto alle ditte fornitrici le fatture che portano l'autorizzazione a tale pagamento, qualora dette fatture, da chi ha interesse al pagamento, non siano inviate al Provveditorato generale dello Stato entro il predetto termine del 31 agosto 1947.

In questa seconda ipotesi la spesa resterà definitivamente a carico dell'inadempiente.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1947 - N. 142

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	750 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.804 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	194 —

Rendita 3,50 % 1906	76,40
Id 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,50
Redimibile 3,50 % 1934	67,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,825
Id. 5 % 1936	87,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,825
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	94,225
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	94,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,875
Id. 5 % convertiti 1951	94,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951) serie 63ª n. 94 e n. 95 di L. 15.000 ciascuno, intestati a Scapolan Gian Carlo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Picchio Caterina ed il secondo vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito Redimibile 3,50 % (1934)

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 6.

Sono andati smarriti i tagliandi di ricevuta per le rate semestrali 1° luglio 1944 e 1° gennaio 1945 relative al Prestito Redimibile 3,50 - 1934, n. 514578 di L. 2.173,50 intestato Guastone Belcredi Giovanni fu Giuseppe domiciliato a Torino.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, la Direzione generale del debito pubblico provvederà al pagamento delle ricevute relative alle semestralità di interessi scaduti e riterrà di nessun valore le altre ricevute.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3317)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	459869	Belardini Elisabetta di Pasquale, moglie di Francesco Del Giudice fu Raffaele, dom. a Napoli, vincolata	350 —
Id.	403184	Ametis Delfino di Giacomo, dom. a Torino, ipotecata	70 —
Id.	7281	Canonicato primicerale I nel Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso)	297,50
Id.	558395	Costa Fortunata Maria di Daniele, moglie di Lertora Antonio fu Giovanni, dom. a San Rufino di Leivi (Genova), vincolata)	66,50
Id.	299801	Confraternita di misericordia di Piombino (Pisa)	35 —
Id.	484318	Bonucci Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Ruschi Marianna fu Giulio ved. Bonucci, dom. in Pisa	2369,50
Id.	598555	Chiesa di San Bernardino alle Ossa, in Milano, pel legato Lualdi	98 —
Id.	537929	Tempio di Nostra Signora presso San Celso, in Milano	24,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2236)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.